


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1533 del 22 SET. 2011

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

Oggetto: ricorso al Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro, proposto dal dott. Giancarlo Guerrera – nomina legale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 22 SET. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 SET. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione n. 3512 del 4.10.2006 l'Azienda USL 7 disponeva di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 2669/2005 in danno del Dott. Giancarlo Guerrera , all'epoca dipendente dell'Ente con matr. 71297 , avviato in danno allo stesso per avere indotto in errore l'Azienda con il presentare false certificazioni di malattia, procurandosi l'ingiusto profitto dell'assenza dal lavoro per malattia mentre in realtà negli stessi giorni presiedeva la Commissione Medica di Catania;

CHE con la sentenza n. 95/2008 del 15.12.2008 il Tribunale di Ragusa condannava il suddetto dipendente alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; ordinava la sospensione della esecuzione della pena a condizione che l'imputato procedesse al pagamento della somma provvisoriamente assegnata alla parte civile costituita entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; condannava lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla parte civile costituita, per le cui determinazioni rimetteva le parti davanti al competente giudice civile; liquidava in favore della AUSL 7 di Ragusa a titolo di provvisoria la somma di Euro 3.000,00; poneva a carico dell'imputato il pagamento delle spese di costituzione di parte civile, pari ad Euro 2000,00;

CHE l'imputato proponeva atto di appello avverso detta decisione ;

CHE con la deliberazione n. 2364 del 8.7.2008 l'Azienda USL 7 confermava la propria costituzione di parte civile nel procedimento di appello;

CHE con la sentenza della Corte di Appello di Catania , sez. I, depositata il 5.1.2009, si confermava la sentenza di condanna dell'imputato, e lo si condannava al pagamento delle ulteriori spese difensive della parte civile, in misura di complessive Euro 800,00 oltre IVA e CPA;

CHE lo stesso imputato proponeva ricorso per Cassazione ;

CHE con deliberazione n. 702 del 8.4.2010 l'ASP ha disposto la conferma nel suddetto giudizio di Cassazione della propria costituzione quale parte civile (giudizio penale N. 2669/2005 RGNR) conferendo incarico all'Avv. Danilo Vallone;

CHE con decisione del 24.3.2010 la Corte di Cassazione, sezione II penale, rigettava il ricorso del ricorrente e lo condannava alle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 3221,74;

PRESO ATTO che con nota del 17.5.2011 la Procura Regionale presso la Corte dei Conti comunicava di avere esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del predetto Dott. Guerrera per le retribuzioni indebitamente percepite dall'Azienda USL 7 in connessione con i fatti sopra descritti, con udienza fissata al 14.12.2011,

VISTO il ricorso al Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro, notificato il 13.9.2011 all'INPS ed all'ASP, a mezzo del quale il dott. Giancarlo Guerrera impugna il licenziamento disciplinare comminatogli dall'INPS e richiede la condanna della stessa INPS, in solido con l'Azienda, al risarcimento dei presunti danni subiti in virtù di detto illegittimo provvedimento secondo quanto meglio descritto in ricorso;

RITENUTO necessario difendere le ragioni dell'Azienda conferendo, all'uopo, apposito incarico professionale all'Avv. **DANILO VALLONE**, dirigente avvocato dell'Azienda;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- **COSTITUIRSI E RESISTERE** nel ricorso al Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro, proposto dal Dott. Guerrera Giancarlo contro l'INPS e contro l'ASP, notificato il 13.9.2011 e meglio descritto in premessa (udienza : **15.2.2012**) ;
- **CONFERIRE** , all'uopo, incarico professionale all'Avv. Danilo Vallone, dirigente avvocato dell'Azienda;
- **DICHIARARE** la presente delibera immediatamente esecutiva.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 